



*TRIBUNALE DI MODENA*



*ORDINE FORENSE DI MODENA*

CAMERA PENALE DI  
MODENA  
CARL'ALBERTO PERROUX

**Prontuario per la  
liquidazione delle  
prestazioni svolte a  
favore di soggetti in  
gratuito patrocinio e per  
quelle a esse equiparate  
(ex art. 82 D.P.R. n.  
115/02 e D.M. Giustizia  
n. 55/14)**

## PREFAZIONE

Il Prontuario per la liquidazione degli onorari ai difensori dei cittadini non abbienti ammessi al patrocinio a spese dello Stato costituisce ormai una consolidata testimonianza della scelta dei magistrati che operano nel settore penale di seguire il metodo del dialogo e del confronto con la classe forense e con il personale amministrativo, in modo da pervenire a procedure condivise, uniformi e tempestive che scongiurino il contenzioso e assicurino l'immediata definitività del provvedimento di liquidazione.

Dopo l'entrata in vigore del D.P.R. 30.5.2002, n.115, erano emerse gravi incertezze interpretative e trattamenti diseguali: pertanto, nel corso di alcune riunioni, si sono valutate le esperienze di tutti i giudici del settore penale, le decisioni della giurisprudenza di legittimità, quelle assunte in sede di riesame dei decreti di liquidazione e le prassi in uso presso alcuni uffici giudiziari limitrofi.

Raggiunto un accordo, è stata redatta una bozza non definitiva che è stata sottoposta all'esame del Consiglio direttivo della Camera penale di Modena: ne sono scaturite numerose proposte modificative, approfonditamente valutate da tutti i giudici della Sezione e da quelli dell'Ufficio del giudice per le indagini preliminari.

Nel corso di alcuni incontri tra rappresentanti dei giudici dell'Ufficio del giudice per le indagini preliminari e degli avvocati penalisti, si è pervenuti ad un testo condiviso, che è stato sottoposto all'esame di tutti i magistrati del citato Ufficio e degli avvocati iscritti negli elenchi previsti dall'art. 81 del d.P.R. 30.5.2002 n°115.

Le proposte, opportunamente vagliate dalle parti, hanno portato alla stesura del Prontuario nella sua prima veste nel 2007.

Il Presidente del Tribunale, il Consiglio dell'Ordine forense e il Consiglio direttivo della Camera Penale, la Dirigente amministrativo del Tribunale, costantemente informati degli sviluppi delle trattative, hanno

formalmente approvato il testo che è stato sottoscritto il 7 giugno del 2007, in uno con una lettera di presentazione, dai rappresentanti delle istituzioni pubbliche e private interessate.

Modifiche legislative successive, importanti quelle introdotte dalla L. 24 luglio 2008 n°125 nonché la verifica delle prassi applicative, hanno reso necessaria una prima revisione del "prontuario". L'uso della modulistica concordata e l'impatto di questa con la complessa realtà amministrativa del Tribunale hanno altresì suggerito la necessità di alcune limitate modifiche ai modelli.

Inoltre, dal 1° gennaio 2010 le istanze e i decreti di liquidazione devono essere obbligatoriamente compilati in via informatica sul sistema SIAMM di proprietà del Ministero della Giustizia.

**I documenti previsti dal "prontuario" dovranno essere depositati in cancelleria e l'istanza dovrà essere inserita in SIAMM precedentemente al deposito, consentendo in tal modo una ancor più rapida definizione dei tempi di liquidazione delle somme indicate nel decreto.**

Le recenti modifiche legislative.

L'art. 9 del D.L. 24.1.2012 n. 1 convertito con mod. nella legge 24.3.2012 n. 27 - dopo avere statuito al comma 1 che "sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico", e quindi, tra di esse, la Tariffa della professione forense (per ultimo, la Tariffa di cui al D.M. Giustizia 217 / 2004 e succ. mod.) - ha stabilito al suo comma 5 che "sono abrogate le disposizioni vigenti che per la determinazione del compenso del professionista rinviano alle Tariffe di cui al comma 1".

Tale norma va ritenuta di abrogazione espressa generale, senza previsione di eccezioni o distinzioni per tipologia di liquidazione (liquidazione del professionista nei confronti del cliente, liquidazione da parte del Giudice, in civile, in penale, o nel patrocinio a spese dello Stato, ecc.), essendosi usata dal legislatore, a differenza ad es. che nel comma 2 dello stesso articolo 9 cit. ove ci si riferisce al caso della "liquidazione da

parte di un organo giurisdizionale”, l’espressione onnicomprensiva riferita alla “determinazione del compenso del professionista”;

Deve quindi ritenersi abrogato dall’art. 9 comma 5 l. 27 /2012 cit., anche l’art. 82 D.P.R. 30.5.2002 , nella parte in cui appunto prevede che “per la determinazione del compenso” del Difensore della persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato ( con disciplina richiamata dagli artt. 116 e 117 stesso DPR 115 cit. per le tipologie di difese d’ufficio ivi regolate) deve osservarsi “la tariffa professionale in modo che in ogni caso” gli onorari non risultino “superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ed onorari, diritti, indennità”.

Pertanto, il citato comma 2 dell’art. 9 l. 27 / 2012 statuisce che “ferma restando l’abrogazione di cui al comma 1”, “nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale” (caso nel quale evidentemente rientra la liquidazione del Difensore dell’ammesso al patrocinio a spese dello Stato) “il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante”.

Con D.M. Giustizia n. 140/2012 (pubblicato su G.U. 22.8.2012 ed entrato in vigore ex art. 42 dal 23.8.2012, è stato emanato il “Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate vigilante dal Ministero della giustizia ai sensi dell’art. 9 del D.L. 1/2012 conv. con mod. in legge 24.3.2012 n. 27” (professioni, tra cui evidentemente l’Avvocatura), espressamente applicabile, per i suoi articoli 9 comma 1 secondo periodo e 12 comma 7 “per le liquidazioni delle prestazioni svolte a favore di soggetti in gratuito patrocinio e per quelle a esse equiparate” dal D.P.R. 115 / 2002 ( e quindi per le liquidazioni, in materia penale, di cui agli artt. 116 e 117 di tale D.P.R. ).

La disciplina del Regolamento (di fatto: Nuova Tariffa Forense) è ricostruibile nel senso:

1 ) che “i parametri specifici per la determinazione del compenso sono, di regola, quelli di cui alla tabella B-Avvocati”, allegata al Regolamento medesimo (art. 14 c. 1 D.M.);

2 ) che il compenso è da liquidarsi (art. 14 c.2 D.M.) "per fasi" , analiticamente descritte dagli artt. 12 c. 1 e 14 commi 3-7 nelle prestazioni professionali che singolarmente le stesse ricomprendono e distinte in "fase di studio", "fase di introduzione del procedimento", "fase istruttoria procedimentale o processuale", "fase decisoria", "fase esecutiva" ;

3 ) che la tabella, con distinto riferimento alla Corte ed al rito che vedono il Difensore prestare assistenza (assunti a primi generali parametri per la valutazione della complessità e del pregio della prestazione professionale complessivamente da liquidare), prevede per ogni "fase" un "valore medio di liquidazione" fissato in via generale, aumentabile o diminuibile "fino a" dati valori percentuali massimi ;

4) che "nella liquidazione", e quindi nel determinare in concreto il compenso tra il minimo ed il massimo che la Tabella come sopra di fatto disegna nel prevedere aumenti e diminuzioni fino ad una data percentuale -- compenso che, ai sensi dell'art. 14 comma 9, ripetitivo dell'art. 1 c. 3, "comprende ogni attività accessoria, quali, a titolo di esempio, gli accessi agli uffici pubblici, le trasferte, la corrispondenza anche telefonica o telematica o collegiale con il cliente, le attività connesse ad oneri amministrativi o fiscali, le sessioni per rapporti con colleghi, ausiliari, consulenti, investigatori, magistrati" -- "il giudice deve tenere conto della natura, complessità e gravità del procedimento o del processo, delle contestazioni e delle imputazioni, del pregio dell'opera prestata, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, anche a seguito di riunione dei procedimenti o dei processi, dell'eventuale urgenza della prestazione" , a tal fine dovendo il Giudice considerare "tutte le particolari circostanze del caso , quali , a titolo di esempio, il numero dei documenti da esaminare, l'emissione di ordinanze di applicazione di misure cautelari, l'entità economica e l'importanza degli interessi coinvolti, la costituzione di parte civile, la continuità, la frequenza, l'orario ed i trasferimenti conseguenti all'assistenza prestata" (art. 12 comma 2 D.M. ) , ed , ancora, i "risultati del giudizio " ed "i vantaggi, anche civili e non patrimoniali, conseguiti" dalla persona assistita ( art. 12 comma 3 D.M.) , nonché --

questa volta quale "elemento di valutazione negativa" – l'avvenuta "adozione" da parte del Difensore "di condotte dilatorie tali da ostacolare la definizione del procedimento in tempi ragionevoli" ( art. 12 comma 6 D.M.);

5) che, accanto a tali criteri generali ( che appaiono specificazione di quelli di cui già agli artt. 82 dpr 115 / 2002 ed 1 Capitolo II Tariffa Forense di cui al D.M. Giustizia 217/2004), riprendendosi ancora una volta il cit. art. 82, è previsto che il Giudice, nelle liquidazioni delle prestazioni dei Difensori degli ammessi al "gratuito patrocinio" o ex artt. 116 e 117 dpr 115/2002 debba altresì tenere "specifico conto della concreta incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione personale della persona difesa" ( 9 comma 1 secondo periodo del D.M., espressamente richiamato dal comma 7 dell'art. 12 );

6 ) che "qualora l'avvocato difenda più persone con la stessa posizione processuale il compenso unico può essere aumentato fino al doppio", e che "lo stesso parametro di liquidazione si applica, in caso di costituzione di parte civile, quando l'avvocato difende una parte contro più parti" ( art. 12 comma 4 D.M.): in generale tutti i criteri previsti nel Regolamento per la difesa penale operando "anche nei riguardi della parte e del responsabile civile costituiti in giudizio" ( salvo che, "per quanto non rientri nelle fasi penali, operano i parametri previsti per l'attività giudiziale civile") ( art. 13 D.M.);

7) che, "fermo quanto specificatamente disposto nella Tabella B-Avvocati, nei procedimenti cautelari ovvero speciali anche quando in camera di consiglio, il compenso viene liquidato per analogia ai parametri previsti per gli altri procedimenti, ferme le regole ed i criteri generali di cui agli artt. 1 e 12" (art. 14 comma 8 );

8) che "per gli incarichi non conclusi, o prosecuzione di precedenti incarichi, si tiene conto dell'opera effettivamente svolta" ( art. 1 del D.M., recante "disposizioni generali" come tali certamente applicabili anche al patrocinio non abbienti); e che "se il procedimento o il processo non vengono portati a termine per qualsiasi motivo ovvero sopravvengono

cause estintive del reato , l'avvocato ha diritto al compenso per l'opera effettivamente svolta"(art. 12 comma 1 secondo periodo );

9 ) che, determinato l'onorario da liquidarsi in applicazione di tutti i criteri di cui sopra e di cui agli artt. 1, 9, 12, 13, 14 D.M.), in materia di patrocinio dei non abbienti o di difese ex artt. 116 e 117 dpr 115 / 2002 "gli importi sono di regola ridotti della metà" (artt. 9 comma 1/12 comma 7).

Con un secondo D.M. Giustizia n. 55/2014 (pubblicato sulla G.U. 2.4.2014 in vigore per il suo art. 29 dal 3.4.2014, applicabile per il suo art. 28 "alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore", d'ora in poi D.M.) veniva emanato il regolamento per la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense.

La disciplina del Regolamento (di fatto: Nuova Tariffa Forense) è ricostruibile nel senso:

1) i parametri specifici per la determinazione del compenso in materia penale sono, di regola, quelli di cui alla tabella n. 15, allegata al Regolamento medesimo;

2) il compenso è da liquidarsi (art. 4 c.5 D.M.) "per fasi" e distinte in "fase di studio", "fase introduttiva del giudizio", "fase istruttoria o dibattimentale", "fase decisionale" (non compare più la fase esecutiva);

3) la tabella, con distinto riferimento alla Corte ed al rito che vedono il Difensore prestare assistenza (assunti a primi generali parametri per la valutazione della complessità e del pregio della prestazione professionale complessivamente da liquidare), prevede per ogni "fase" un "valore medio di liquidazione" fissato in via generale ed uguale per ogni fase, aumentabile o diminuibile "fino a" dati valori percentuali massimi (art. 4 co. 1 D.M.: aumento fino all'80% e diminuzione fino al 50% per tutte le fasi);

4) "nella liquidazione", e quindi nel determinare in concreto il compenso tra il minimo ed il massimo che la Tabella come sopra di

fatto disegna nel prevedere aumenti e diminuzioni fino ad una data percentuale il Giudice deve tenere conto “delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della complessità del procedimento, della gravità e del numero delle imputazioni, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, dei contrasti giurisprudenziali, dell'autorità giudiziaria dinanzi cui si svolge la prestazione, della rilevanza patrimoniale, del numero dei documenti da esaminare, della continuità dell'impegno anche in relazione alla frequenza di trasferimenti fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, nonché dell'esito ottenuto avuto anche riguardo alle conseguenze civili e alle condizioni finanziarie del cliente. Si tiene altresì conto del numero di udienze, pubbliche o camerali, diverse da quelle di mero rinvio, e del tempo necessario all'espletamento delle attività medesime (art. 12 comma 1 D.M.);

5) accanto a tali criteri generali è previsto che il Giudice, nelle liquidazioni delle prestazioni dei Difensori degli ammessi al “gratuito patrocinio” o ex artt. 116 e 117 dpr 115/2002 debba altresì tenere “specifico conto della concreta incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione personale della persona difesa” (12 comma 2 quarto periodo del D.M.);

6) che “qualora l'avvocato difenda più persone con la stessa posizione processuale il compenso unico può essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 20% fino a d un massimo di 10 soggetti e del 5% per ogni soggetto oltre i primi 10 fino ad un massimo di 20” (art. 12 comma 2 D.M.);

7) in generale tutti i criteri previsti nel Regolamento per la difesa penale operando anche nei riguardi della persona offesa, della parte civile, del responsabile civile e del civilmente obbligato ( art. 16 D.M.);

8) il nuovo regolamento non prevede più la norma contenuta nel D.M. 140/12 secondo la quale l'onorario da liquidarsi in applicazione di tutti i criteri di cui sopra e di cui agli artt. 1, 9, 12, 13, 14 D.M.) , in materia di patrocinio dei non abbienti o di difese ex artt. 116 e 117 dpr 115 / 2002 “gli importi sono di regola ridotti della metà” (artt. 9 comma 1/12 comma 7 D.M. 140/12);

9) “ oltre al compenso e al rimborso delle spese documentate in relazione alle singole prestazioni, all'avvocato e' dovuta - in ogni caso ed anche in caso di determinazione contrattuale - una somma per rimborso spese forfettarie di regola nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, fermo restando quanto previsto dai successivi articoli 5, 11 e 27 in materia di rimborso spese per trasferta” (art. 2 D.M. che reintroduce le spese forfettarie nl previste dal D.M. 140/12).

10) ai praticanti avvocati abilitati al patrocinio è liquidata di regola la metà dei compensi spettanti all'avvocato (art. 17 D.M. ct.).

11) stabilisce che il compenso “è liquidato per fasi” ed indica a mero “titolo di esempio” e non a titolo esaustivo (v. art. 12 comma 3) le attività “comprese” nelle singole fasi, e stabilisce per ogni singola fase un “valore medio di liquidazione” aumentabile o diminuibile non istituendo “presunzioni” circa l'attività svolta dal difensore (se non forse con riguardo ad un *impegno medio* per fase), e quindi, da un lato, il difensore non è esentato dall'onere di documentare ed al minimo di allegare con l'istanza le attività svolte e che vuole “liquidate” – ulteriormente o in misura superiore - e dall'altro il Giudice è chiamato ai fini della liquidazione ad una complessa valutazione discrezionale che dovrà tenere conto sia delle attività evidenziate dagli atti, sia delle attività documentate dal difensore, sia, con riguardo alle prestazioni non documentate e/o oggettivamente non documentabili, delle attività che è lecito *presumere* siano state compiute in ogni singola “fase” (sessioni ed informative telefoniche con il cliente, sessioni con colleghi/investigatori/CT ecc., accessi agli

uffici non registrabili ecc.), per quest'ultime sempre che siano richieste in liquidazione nell'istanza, e con valutazione da effettuarsi tenendo conto sia del valore da assegnare alla allegazione operata dal difensore (per la presunzione di lealtà e correttezza che la assiste in dipendenza dei requisiti di personalità garantiti dall'iscrizione all'albo professionale), sia avendo riguardo all'ordinario svolgersi del mandato difensivo in relazione al tipo di processo (in relazione alla imputazione ed al numero degli indagati o imputati, alla complessità e durata delle indagini e del giudizio, alle necessità operative della Difesa, alla reperibilità/irreperibilità/contumacia/latitanza dell'assistito, ecc).

12) il D.M. 55/2014, prevedendo aumenti e diminuzioni del valore medio di liquidazione identici per tutte le "fasi", implicitamente consente (e richiede) al Giudice di operare aumenti e diminuzioni con specifico riguardo, se del caso, al diverso impegno richiesto al Difensore nelle diverse fasi ed al numero di atti compiuti in ogni singola fase ( e di liquidare così ad es. la "fase di studio" con l'aumento massimo del valore medio di liquidazione, e la fase introduttiva in ipotesi con la diminuzione minima, ecc.): certamente competendo altresì al Giudice, nell'ambito di tali valutazioni, un sindacato in ordine alla non manifesta pretestuosità o irrilevanza o superfluità in concreto della singola attività difensiva svolta e di cui si chiede la considerazione.

La legge di stabilità 2014 (l. 27 dicembre 2013 n. 147, art. 1 comma 606 lett b) ha introdotto nel DPR 115/02 l'art. 106 bis che ora dispone: "*Art. 106-bis. (Compensi del difensore, dell'ausiliario del magistrato, del consulente tecnico di parte e dell'investigatore privato autorizzato).* -- 1. Gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all'investigatore privato autorizzato sono ridotti di un terzo»".

In ragione delle peculiari modalità con le quali il Ministero ha inteso regolamentare la materia, con particolare riguardo alle numerose disposizioni che prevedono ampi margini di discrezionalità nella scelta dei criteri e nella quantificazione del liquidato, si è giunti, sia da parte dei Magistrati che da parte degli Avvocati, alla determinazione della necessità di individuare modelli standardizzati al fine di rendere effettiva, rapida ed agevole la liquidazione dei compensi professionali nonché limitare divergenze tra quanto richiesto e quanto liquidato in un settore che più di ogni altro avverte la necessità di un trattamento equo ed omogeneo quale quello relativo agli onorari il cui pagamento è a carico dell'Erario.

**Pertanto, il presente Prontuario costituirà punto di riferimento esclusivamente per la liquidazione degli onorari per attività professionale prestata in favore degli imputati e persone offese ammesse al gratuito patrocinio (art. 74 DPR n. 115/02), imputati dichiarati o di fatti irreperibili (art. 117 DPR n. 115/02) e imputati difesi di ufficio insolventi (art. 116 DPR n. 115/02).**

Pertanto, dovendosi procedere alla redazione di modelli standard di parcelle che non consentono di tenere conto della specificità di ogni singolo incarico di difesa tecnica, si è dato corso ad una proficua interlocuzione con il locale Consiglio dell'Ordine forense e la Camera Penale: si è giunti, pertanto, alla determinazione di stabilire per la fase di studio, di introduzione, di istruttoria e di decisione il valore medio liquidabile ridotto del 50% e pari, rispettivamente, ad € 225, € 270, € 540 ed € 675.

Per alcuni tipi di procedimenti, invece, in ragione dell'impegno qualitativo e quantitativo che è richiesto al difensore durante la fase di riferimento, si è convenuto di stabilire la riduzione dal valore medio in percentuali più contenute e pari al 30%.

Tutti gli importi così determinati, andranno maggiorati del 30% in ragione di quanto disposto dalla Tabella n. 15 esclusivamente per i modelli relativi alla fase GIP-GUP (in ragione del maggior impegno specifico richiesto in relazione a tale fase processuale per la concentrazione nel tempo dell'attività difensiva e la frequenza delle procedure incidentali sulla libertà personale) e il totale andrà ridotto del 30% ex art. 106bis DPR n. 115/02.

In relazione alla fase esecutiva, eliminati i riferimenti specifici contenuti nel DM 140/12, si è convenuto di applicare i criteri stabiliti per le altre fasi con riferimento ai valori medi di riferimento indicati in ciascuna fase dalla Tabella come da appositi modelli adattati a tale fase.

Per quanto concerne le spese, risultano ripristinate dal DM 55/14 dopo che erano state abolite con il precedente DM 140/12 quelle forfettarie per "spese generali", nella misura fissa del 15%..

Si raccomanda, inoltre, di attenersi scrupolosamente a quanto disposto dall'art. 5 co. 4 e 5 Decreto Ministeriale N. 127/2004, depositando, nelle ipotesi di assistenza e difesa di più parti aventi la stessa posizione processuale, un'unica istanza di liquidazione e un'unica parcella.

Nel caso di presentazione (anche in tempi diversi) di istanze riferite all'assistenza di più parti nello stesso processo, sarà onere dell'istante evidenziare le ragioni per le quali non si tratta di posizioni soggette alle riduzioni previste dal DM 55/14 per le difese cumulative.

Il Prontuario, proprio perché frutto di un accordo, garantisce estrema celerità ed uniformità nelle liquidazioni dei compensi agli avvocati, agevola i legali, che possono seguire una procedura *standard* concordata con i giudici senza tema d'errori o pericolo di rigetto, evita contestazioni,

ricorsi e disparità di trattamento e consente di ridurre in modo esponenziale le attività della cancelleria penale.

Il Prontuario consente, inoltre, di contenere immediatamente la spesa pubblica, in via definitiva e in modo significativo: così, ad esempio, sono liquidate le sole attività che attengono alla difesa tecnica svolta nell'ambito del procedimento penale di riferimento, non sono pagate le attività relative alla stesura dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio e quelle relative alla redazione della nota spese, i sedicenti non sono ammessi al beneficio e i loro difensori, per ottenere il pagamento, devono ricorrere alla procedura prevista dall'art. 116 del d.P.R. 115/2002.

Il Prontuario, infine, scongiura alla radice possibili declaratorie di abnormità del provvedimento che esporrebbero il giudice a responsabilità disciplinare e contabile.

Persiste, peraltro, la necessità di evitare disparità di trattamento e di garantire un compenso giusto e uniforme agli avvocati che rendono effettivo il diritto costituzionale di difesa, osservando nello stesso tempo criteri che contenessero in limiti accettabili la spesa pubblica; si vuole, infine, semplificare e accelerare la procedura di liquidazione in modo da rendere meno gravoso il lavoro di giudici e cancellieri.

**La stretta collaborazione tra i giudici e gli avvocati ha consentito di superare questi ostacoli: sono stati così approvati i moduli uniformi per la presentazione delle domande di ammissione al gratuito patrocinio e per la richiesta di liquidazione del compenso, nonché le parcelle *standard* per le più frequenti tipologie di processi nella fase dibattimentale, nella GIP-GUP e nei procedimenti camerali di esecuzione e di prevenzione, e i modelli uniformi dei decreti di ammissione e di liquidazione.**

**Modulistica e parcelle concordate semplificano l'attività giudiziaria, con notevole risparmio di danaro pubblico e di tempo, con evidenti effetti diretti e riflessi sull'efficienza del complessivo servizio giustizia.**

Le parcelle concordate assicurano all'avvocato una rapida soddisfazione del suo credito; richiedono al giudice un semplice controllo formale e lo dispensano dall'obbligo di motivazione.

Il presente Prontuario prevede l'utilizzo di moduli (e parcelle) *standard* per le più frequenti tipologie di procedimenti davanti al Tribunale monocratico e collegiale e al GUP, operando una distinzione generale tra udienza di smistamento e istruttoria (con 1 o più istruttorie fino a cinque), patteggiamento e abbreviato, giudizio direttissimo, oltre a incidente di esecuzione, giudizio direttissimo e procedimenti sospesi ex art. 420quater c.p.p.; nella fase GUP procedimenti in udienza preliminare (con o senza applicazione di misure cautelari), patteggiamento, giudizio abbreviato (semplice e condizionato, anche a seguito di giudizio abbreviato), opposizione alla richiesta di archiviazione e procedimenti sospesi ex art. 420 quater c.p.p..

**La combinazione di queste variabili ha dato luogo a n. 12 modelli per la fase dibattimentale e n. 9 per la fase GUP che potranno essere prescelti ed individuati dal difensore al termine della relativa fase processuale per la richiesta di liquidazione.**

Qualora la richiesta di liquidazione avvenga in udienza, gli Avvocati non potranno modificare i modelli così individuati e predisposti per la successiva liquidazione.

Infine, qualora l'attività svolta per la difesa tecnica non rientri in nessuno dei modelli standardizzati individuati, sarà cura del difensore redigere autonoma e dettagliata nota spese secondo le indicazioni contenute nel D.M. n. 55/14 e le ulteriori specificazioni contenute nel presente Prontuario.

Sottoscritto in Modena, nella stanza del Presidente del Tribunale, il giorno

**IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI MODENA**

dr. Vittorio Zanichelli

IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE PENALE  
Dr. Pier Luigi di Bari  
IL COORDINATORE DELL'UFFICIO GIP-GUP  
dr.ssa Paola Losavio  
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE FORENSE DI  
MODENA  
avv. Daniela Dondi  
IL PRESIDENTE DELLA CAMERA PENALE DI MODENA  
Avv. Enrico Fontana

## **Prontuario**

**Prontuario per la liquidazione delle prestazioni svolte a favore di soggetti in gratuito patrocinio e per quelle a esse equiparate (art. 82 D.P.R. n. 115/02 e D.M. Giustizia n. 55/14)**

### **§ 1. PATROCINIO A SPESE DELLO STATO.**

#### ***a) istanza di ammissione: modalita' di presentazione e contenuto***

- 1) In udienza: può essere presentata dall'interessato che sottoscrive l'istanza davanti al cancelliere ed esibisce un documento per consentire la verifica dell'identità<sup>1</sup>.
- 2) Nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto o del fermo o dell'interrogatorio di garanzia ex art. 294 c.p.p.: l'interessato, può avanzare richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato con riserva di

<sup>1</sup> art. 12-ter della legge n. 125/08

presentazione dell'istanza scritta con relativa documentazione. I documenti dovranno essere depositati nei venti giorni successivi, e, qualora si tratti di soggetti che siano cittadino di stati non appartenenti all'Unione europea, dovranno comprendere anche la copia della lettera raccomandata A.R. inviata all'Autorità Consolare di appartenenza con la quale si chiede il rilascio di certificazione attestante la veridicità di quanto dichiarato nell'istanza, nonché della prova dell'avvenuta spedizione. Il Magistrato provvederà sulla richiesta di ammissione anche in assenza dell'avviso di ricevimento e della risposta dell'Autorità Consolare; tale risposta, ove pervenga fuori termine, sarà depositata in Cancelleria a cura dell'interessato medesimo.

- 3) Fuori udienza: può essere presentata direttamente dall'interessato, che la sottoscrive in presenza del funzionario addetto al servizio esibendo un documento d'identità, o dal difensore (o da un suo incaricato): in tale ultimo caso l'istanza deve essere sottoscritta comunque dall'interessato, il difensore provvede ad autenticare la firma dell'assistito. Qualora l'autenticazione non sia possibile, dovrà essere prodotta la copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo<sup>2</sup>.
- 4) Fuori udienza: l'istanza può essere anticipata a mezzo *fax*, cui farà seguito entro venti giorni il deposito in Cancelleria o l'invio dell'originale per posta. Ai fini della decorrenza del beneficio varrà la data di invio del *fax*<sup>3</sup>.

E' necessario allegare all'istanza certificazione rilasciata dal C.O.A. attestante l'avvenuta iscrizione al registro degli avvocati abilitati al gratuito patrocinio.

In ogni caso l'istante deve essere identificabile in modo certo attraverso un valido documento d'identità<sup>4</sup>. Qualora l'interessato sia in possesso di un documento di identità o di riconoscimento non in corso di validità, lo stato, le qualità personali e i fatti in esso contenuti possono essere comprovati mediante esibizione dello stesso, purché l'interessato dichiari, in calce alla fotocopia del documento, che i dati non hanno subito variazioni dalla data del rilascio<sup>5</sup>.

E' necessario indicare il codice fiscale dell'interessato.

Gli stranieri, comunitari ed extracomunitari (purché non sedicenti) anche se irregolarmente presenti sul territorio dello Stato e gli apolidi, potranno indicare, in

<sup>2</sup> art.38, co. 3° D.P.R. 28.12.2000, n°445.

<sup>3</sup> Art. 109 d. P.R. n. 115/02. A titolo esemplificativo e non esaustivo, la possibilità di anticipazione via *fax* ai fini della decorrenza del beneficio potrà essere avanzata in caso di proposizione dell'atto di querela o per la proposizione di incidente d'esecuzione. In tal modo potrà essere richiesta la liquidazione di attività (stesura dell'atto di querela o dell'istanza propositiva dell'incidente) che altrimenti sarebbero escluse.

<sup>4</sup> La certezza sull'identità è, infatti, condizione necessaria affinché il giudice e l'amministrazione finanziaria possano valutare se effettivamente si sia in presenza di un soggetto non abiente.

<sup>5</sup> art. 45 d.P.R. n. 445/00

luogo del numero di codice fiscale, i dati di cui all'art. 4 del d.P.R. n. 605/73, vale a dire cognome, nome, luogo e data di nascita, sesso e domicilio fiscale<sup>6</sup>.

L'autocertificazione<sup>7</sup> dei redditi vale anche per il nucleo familiare: solo l'interessato assume la responsabilità penale e civile derivante da false attestazioni<sup>8</sup>. Devono essere indicati tutti i cespiti, anche quelli non soggetti a dichiarazione, percepiti nell'anno solare anteriore alla proposizione dell'istanza, anche se non è ancora scaduto il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

I sedicenti non possono essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato e i loro difensori, per ottenere il pagamento del compenso, devono necessariamente ricorrere alla procedura prevista dall'art.116 d.P.R. 30.5.2002 n°115, con le modalità più avanti indicate<sup>9</sup>

Coloro che hanno riportato condanna per i reati di cui agli artt. 416-*bis* cp, 291-*quater* del dpr n. 43/73, 73 dpr n. 309/90 aggravato ai sensi degli artt. 80 e 74, comma 1, dello stesso decreto, nonché per reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-*bis* cp ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo non sono ammessi al Patrocinio a spese dello Stato<sup>10</sup>.

Tutti gli interessati dovranno perciò allegare all'istanza di ammissione al beneficio autocertificazione con la quale attestano di non avere riportato condanne per i predetti delitti oppure il certificato aggiornato del casellario giudiziale.

Il condannato per i reati sopra elencati potrà ugualmente essere ammesso al patrocinio ove dimostri, presentando idonea documentazione, che nonostante la condanna gode di un reddito rientrante nei limiti previsti dall'art. 76 d.P.R. 30 maggio 2002, n° 115 e succ. modif.<sup>11</sup>.

#### b) Istanza di liquidazione:

L'istanza di liquidazione deve essere completa e deve essere presentata in TRIPLICE COPIA previo inserimento dei dati nel sistema SIAMM con stampa dell'istanza. In particolare, devono essere indicati il nome e il cognome dell'assistito, il numero del Registro delle Notizie di Reati della Procura e il Numero del RG Tribunale o RG GIP assegnato al procedimento, l'organo

<sup>6</sup> Cfr. Corte Costituzionale, ordinanza 14.5.2004, n°144; Cass. pen. Sez. IV 10.3.2003, n°2684; art. 90 d.P.R. n. 115/02

<sup>7</sup> L'autocertificazione ha natura di dichiarazione sostitutiva di certificazione, prevista dall'art. 79, 1° co., lett. c) d.P.R. 115/2002 e deve essere resa nelle forme di cui all'art. 46, 1° co., lett. o), del d.P.R. 445/2000.

<sup>8</sup> Non sono, pertanto, richieste autocertificazioni rilasciate dai componenti del nucleo familiare.

<sup>9</sup> Cfr. § 2 sub n. 5.

<sup>10</sup> art. 12-*ter* della legge n. 125/08, con il quale viene introdotto il comma 4-*bis* dell'art. 76 del d.P.R. n. 115/02.

<sup>11</sup> Circolare ministeriale 29.7.2008. A titolo esemplificativo e non esaustivo, documento idoneo può essere considerato il certificato dei Servizi di Assistenza Sociale del Comune di residenza attestante lo stato d'indigenza, o la dichiarazione ISEE.

giudicante, la data, il numero e il tenore della decisione. L'avvocato deve inoltre allegare in triplice copia il decreto di ammissione del suo assistito al gratuito patrocinio (**non sono ammessi equipollenti**); deve, altresì, specificare il numero del modello *standard* al quale fa riferimento<sup>12</sup>; qualora l'attività non rientri in nessuno di essi, dovrà specificare quali attività ha in concreto svolto; se **la liquidazione è richiesta fuori udienza, il difensore deve allegare copia della documentazione comprovante l'attività difensionale svolta in udienza**<sup>13</sup>. Il difensore deve fornire indicazioni relative al domicilio dichiarato o eletto dall'assistito. Nell'eventualità che non vi sia elezione di domicilio il difensore potrà successivamente depositare, in occasione della liquidazione, idonea dichiarazione contenente l'elezione di domicilio.

### **c) Liquidazione:**

Sono liquidate soltanto le attività che attengono alla difesa tecnica svolta nell'ambito del procedimento penale di riferimento e relative alla o alle fasi processuali effettivamente esaurite<sup>14</sup>.

Non sono liquidate le attività di stesura dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio e quelle ad essa prodromiche, perché si tratta di atti che possono essere compiuti personalmente dall'interessato per i quali non è necessaria l'assistenza del difensore.

Neppure può essere liquidato il compenso per la redazione della nota spese (e le attività ad essa prodromiche), giacché si tratta di opera non qualificabile come prestazione difensionale a favore dell'assistito, la sola il cui pagamento, a determinate condizioni, può essere imposta allo Stato.

Non può essere liquidato alcun compenso per attività superflue o sovrabbondanti rispetto all'impegno profuso<sup>15</sup>.

Il decreto di liquidazione è specificatamente motivato: sono indicate le voci della tariffa professionale relative alle attività per le quali è riconosciuto il compenso, gli importi liquidati per ogni voce, il totale riconosciuto.

La liquidazione deve essere tale da consentire al difensore l'immediata verifica delle voci che non sono state liquidate e di quelle che sono state liquidate in misura inferiore al richiesto.

### **d) Liquidazione in favore della parte civile ammessa al beneficio:**

L'art. 110 del dpr n. 115/2002, al terzo comma, prevede che il Giudice, con la sentenza che accoglie la domanda di restituzione o di risarcimento del danno, se

<sup>12</sup> Non è necessario allegare documentazione attestante lo svolgimento delle attività: il giudice potrà richiederla se indispensabile ai fini della liquidazione. Una copia dell'istanza di ammissione e del decreto di liquidazione deve essere trasmessa all'Ufficio Spese di Giustizia.

<sup>13</sup> Ad es. copia del verbale d'udienza da cui possa desumersi l'effettivo svolgimento d'attività istruttoria.

<sup>14</sup> Ad es., all'esito del giudizio di primo grado, il giudice non liquida il compenso per la redazione dell'atto d'appello.

<sup>15</sup> Si pensi al caso in cui venga richiesto un numero elevato di sessioni di esame e studio, di informative, accessi, indennità per un processo relativo a reato bagatelare definito in una o due udienze.

condanna l'imputato non ammesso al pagamento delle spese in favore della parte civile ammessa al beneficio, dispone il pagamento in favore dello Stato.

Constatato che il dispositivo della sentenza contiene già la liquidazione dell'onorario al difensore di parte civile e, pertanto, riveste la natura giuridica di provvedimento giurisdizionale e di decreto di pagamento, si ritiene non più necessario il deposito di un'apposita istanza cartacea da parte del difensore per l'emissione di un separato provvedimento di liquidazione (si veda oltre punto 7).

Anche in tale ipotesi il difensore dovrà comunque provvedere alla compilazione dell'istanza on line utilizzando il SIAMMWEB, depositando la stampa dell'avvenuto inserimento dei dati in SIAMM.

oppure alla compilazione sul SIAMM e relativo invio dell'istanza all'indirizzo di posta elettronica [marinella.nadalini@giustizia.it](mailto:marinella.nadalini@giustizia.it) e per conoscenza a: [andrea.taroni@giustiziia.it](mailto:andrea.taroni@giustiziia.it). L'importo contenuto nell'istanza dovrà coincidere con la somma già liquidata dal magistrato con il dispositivo di sentenza.

## **§ 2. LIQUIDAZIONE DELL'ONORARIO E DELLE SPESE AL DIFENSORE D'UFFICIO (ART.116 D.P.R. 30.5.2002 N.115).**

### ***A) ISTANZA DI LIQUIDAZIONE***

#### ***1) Persona difesa: cittadino italiano residente nello Stato.***

Il difensore deve allegare all'istanza di liquidazione del compenso i seguenti documenti:

- 1) parcella inviata a mezzo raccomandata a.r. all'assistito;
- 2) atto di costituzione in mora recapitato presso la residenza anagrafica o il domicilio dichiarato o, se risulta dagli atti, presso il luogo ove l'assistito esercita abitualmente la sua attività lavorativa o altri indirizzi risultanti dal fascicolo; per residenza anagrafica deve qui intendersi quella che risulta dai rituali del fascicolo processuale;
- 3) pignoramento negativo mobiliare o pignoramento presso terzi con dichiarazione negativa del terzo, qualora risulti dagli atti, lo svolgimento di un'attività lavorativa o l'esistenza di crediti,;
- 4) visura eseguita presso la conservatoria dei registri immobiliari<sup>16</sup>; tale visura non occorre quando il credito per il quale si agisce sia inferiore alla somma di € 8.000 comprensiva del rimborso forfettario ma senza gli accessori di legge;

---

<sup>16</sup> La proprietà di un immobile, salvo prova contraria, è considerata indice di redditività e dimostra la possibilità di esperire con successo la procedura per il recupero del credito professionale.

5) visura eseguita presso il P.R.A.<sup>17</sup>.

**2) Persona difesa: straniero residente nel territorio dello Stato o titolare di permesso di soggiorno.**

Il difensore deve allegare all'istanza di liquidazione del compenso i documenti elencati *sub a)* – naturalmente le visure di cui ai n. 4 e 5 dovranno essere allegate solo ove lo straniero risulti residente in Italia e inoltre:

6) attestazione del consolato o dell'ambasciata da cui risulti che l'assistito non ha proprietà immobiliari nella sua terra d'origine. E' sufficiente che il difensore dimostri di aver inoltrato la richiesta: il giudice provvederà ugualmente alla liquidazione qualora la risposta non sia pervenuta entro 60 giorni.

**3) Persona difesa: cittadino italiano di fatto irreperibile.**

Il difensore deve allegare all'istanza di liquidazione del compenso i seguenti documenti:

- 1) parcella e atto di costituzione in mora di cui si sia tentato il recapito presso la residenza anagrafica, l'ultimo domicilio conosciuto, il domicilio dichiarato o eletto se di diverso dallo studio del legale o, se risulta dagli atti, presso il luogo ove l'assistito ha esercitato la sua attività lavorativa o altri indirizzi risultanti dal fascicolo; per residenza anagrafica deve qui intendersi quella che risulta dai rituali del fascicolo processuale;
- 2) verifica anagrafica aggiornata negativa;
- 3) certificato del Dipartimento amministrazione penitenziaria dal quale risulti che l'assistito non è detenuto;
- 4) visura eseguita presso la conservatoria dei registri immobiliari<sup>18</sup>; tale visura non occorre quando il credito per il quale si agisce sia inferiore alla somma di € 8.000 comprensiva del rimborso forfettario. ma senza gli accessori di legge
- 5) visura eseguita presso il P.R.A.<sup>19</sup>.

**4) Persona difesa: straniero compiutamente identificato, non residente in Italia e di fatto irreperibile.**

Il difensore deve allegare all'istanza di liquidazione del compenso i seguenti documenti:

<sup>17</sup> La proprietà di un autoveicolo, salvo prova contraria, può essere valutata come indice di redditività e dimostra la possibilità di esperire con successo la procedura per il recupero del credito professionale.

<sup>18</sup> La proprietà di un immobile, salvo prova contraria, è considerata indice di redditività e dimostra la possibilità di esperire con successo la procedura per il recupero del credito professionale.

<sup>19</sup> La proprietà di un autoveicolo, salvo prova contraria, può essere valutata come indice di redditività e dimostra la possibilità di esperire con successo la procedura per il recupero del credito professionale.

- 1) parcella e atto di costituzione in mora di cui si sia tentato il recapito presso l'ultimo domicilio conosciuto in Italia (se esistente), il domicilio eventualmente dichiarato o eletto o, se risulta dagli atti, presso il luogo ove l'assistito ha esercitato la sua attività lavorativa in Italia o presso altri indirizzi risultanti dal fascicolo;
- 2) verifica anagrafica aggiornata negativa;
- 3) certificato del Dipartimento amministrazione penitenziaria dal quale risulti che l'assistito non è detenuto;
- 4) attestazione del consolato o dell'ambasciata da cui risulti che l'assistito non ha proprietà immobiliari nella sua terra d'origine. È sufficiente che il difensore dimostri di aver inoltrato la richiesta: il giudice provvederà ugualmente alla liquidazione qualora la risposta non sia pervenuta entro 60 giorni.

**5) Persona difesa: straniero sedicente, senza fissa dimora, di fatto irreperibile.**

Il difensore deve allegare all'istanza di liquidazione del compenso i seguenti documenti:

- 1) atti del fascicolo processuale che evidenzino la mancanza di documenti, l'incertezza dell'identificazione, l'assenza di dimora o di domicilio in Italia;
- 2) certificato del Dipartimento amministrazione penitenziaria, comprensivo di tutti gli eventuali *alias*, dal quale risulti che l'assistito non è detenuto;
- 3) se risulta elezione o dichiarazione di domicilio in luogo diverso dallo studio del legale, parcella e atto di costituzione in mora di cui si sia tentato il recapito;
- 4) nell'ipotesi di cui al precedente numero, verifica anagrafica aggiornata negativa.

**In ognuno dei casi sopra indicati (previo inserimento in SIAMM e stampa dell'istanza):**

- a) l'istanza di liquidazione deve essere completa e deve essere presentata in triplice copia;
- b) Devono essere indicati il nome e il cognome dell'assistito e, ove conosciute, le generalità complete, il numero del Registro Generale Notizie di Reato della Procura e RG Trib o RG GIP assegnato al procedimento, l'organo giudicante, la data, il numero e il tenore della decisione;
- c) Il difensore deve fornire tutte le indicazioni relative al domicilio dichiarato o eletto dal suo assistito;
- d) L'avvocato deve inoltre allegare in triplice copia<sup>20</sup> il decreto di nomina o l'atto equipollente<sup>21</sup> da cui si possa risalire al conferimento dell'incarico;

<sup>20</sup> Una copia dell'istanza di ammissione e del decreto di liquidazione deve essere trasmessa all'Ufficio Spese di Giustizia.

<sup>21</sup> A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano a titolo di esempio i seguenti documenti da presentare sempre in duplice copia in vece del decreto di nomina: verbale d'udienza da cui risulti la nomina, intestazione della sentenza, verbale redatto ex art.161, 349, 97 c.p.p. dalla Polizia giudiziaria, comunicazione ex art.369 *bis* c.p.p., decreto d'irreperibilità, ecc.

- e) Il difensore deve specificare quali attività ha in concreto svolte, solo in caso di richiesta che esula dal riferimento ai modelli *standard* individuati<sup>22</sup>;
- f) Il difensore deve, altresì, allegare copia della documentazione comprovante l'attività defensionale svolta in udienza.

## B) LIQUIDAZIONE

Vale quanto espresso al § 1 *sub* lett. c).

Il diritto alla liquidazione compete anche al difensore che sia stato nominato sostituto ai sensi dell'art.97, co.4° c.p.p. e che, a tale titolo, abbia sostituito anche il difensore di fiducia<sup>23</sup>.

Nella liquidazione surrogatoria a carico dello Stato sono inclusi gli onorari e le spese per la procedura di recupero (anche coattivo) del credito professionale che andranno determinati nella misura pari al 50% di quanto richiesto per l'assistenza nel procedimento penale.<sup>24</sup>

Parimenti, il difensore, che dovesse proporre reclamo avverso il provvedimento di diniego di ammissione al beneficio, ovvero diniego di liquidazione, avrà diritto alla liquidazione delle spese vive sopportate purché documentate (a titolo esemplificativo: spese sopportate a titolo di contributo unificato, marca per diritti di cancelleria, spese per ottenere le copie necessarie ad uso notifica ed imposta di registro e/o altro) ed avrà, altresì, diritto a vedersi riconoscere l'onorario per l'opera prestata nella fase del reclamo che viene determinato nella misura di euro trecento, oltre gli accessori di legge, se dovuti, ed oltre all'eventuale rimborso forfetario.

Il difensore, infine, e purché documentate, avrà diritto al rimborso delle spese vive eventualmente sopportate e non già prenotate a debito.

Il giudice richiederà in via informale, tramite la Cancelleria, anche a mezzo *fax*, di integrare le istanze che dovessero risultare in tutto o in parte prive della documentazione richiesta.

---

<sup>22</sup> Non è necessario allegare documentazione attestante lo svolgimento delle attività: il giudice potrà richiederla se indispensabile ai fini della liquidazione.

<sup>23</sup> Ordinanza 11.1.2005, n°8 Corte Costituzionale.

<sup>24</sup> Si tratta di attività che rientra nell'attività surrogatoria dello Stato: *ex plurimis* si veda Cass. civ. Sez. VI, 20/12/2011, n. 27854 (rv. 620470), Bartoli c. Proc. Rep. Trib. Pistoia e altri), per la quale "alla luce del principio, che risulta maggioritario nella giurisprudenza delle sezioni penali della Corte di cassazione, secondo cui il difensore d'ufficio, che abbia inutilmente esperito la procedura esecutiva volta alla riscossione dell'onorario, ha diritto al rimborso dei compensi ad essa relativi in sede di liquidazione dei propri compensi da parte del giudice ai sensi del combinato disposto del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 82 e 116 (Cass. pen., sez. 4<sup>a</sup>, n. 27473 del 2009; Cass. pen., sez. 4<sup>a</sup>, n. 1630 del 2007; Cass. pen., sez. 4<sup>a</sup>, n. 26460 del 2007; Cass. pen., sez. 4<sup>a</sup>, n. 36921 del 2007; Cass. pen., sez. 4<sup>a</sup>, 37406 del 2007).".

L'integrazione della documentazione o delle notizie dovrà essere fornita entro 60 giorni dalla comunicazione. In difetto l'istanza sarà rigettata.

Nel caso in cui l'Amministrazione Finanziaria dello Stato richieda la revoca del beneficio, l'Autorità Giudiziaria, prima di provvedere a detta richiesta, disporrà, tramite la propria Cancelleria, di comunicarlo al difensore dell'interessato, inviandone copia di detta richiesta con idoneo mezzo tecnico, al fine di consentire al difensore dell'interessato di poter validamente contro dedurre: il Giudice, trascorsi dieci giorni dalla comunicazione, provvedere in merito alla richiesta dell'Agenzia delle Entrate.

### **§ 3. LIQUIDAZIONE DELL'ONORARIO E DELLE SPESE AL DIFENSORE D'UFFICIO DI PERSONA IRREPERIBILE (ART.117 D.P.R. 30.5.2002 N.115).**

- E' ammessa unicamente a favore del difensore di imputato che sia stato formalmente dichiarato irreperibile con decreto del pubblico ministero o del giudice pronunciato all'esito della procedura prevista dall'art.159 c.p.p.;
- Lo *status* d'irreperibile deve esistere al momento della liquidazione;
- Il decreto d'irreperibilità deve essere allegato in duplice copia all'istanza di liquidazione
- La disciplina si estende al latitante<sup>25</sup>;
- Il provvedimento di nomina del difensore d'ufficio o un suo equipollente dovrà essere allegato in triplice copia alla domanda di liquidazione

L'istanza di liquidazione deve essere completa e deve essere presentata in triplice copia. In particolare, devono essere indicati il nome e il cognome dell'assistito e, ove conosciute, le generalità complete. Il difensore deve fornire tutte le indicazioni relative al domicilio eletto o dichiarato dal suo assistiti. Deve inoltre indicare il numero del Registro Generale Notizie di Reato della Procura, RG Trib e RG GIP assegnato al procedimento, l'organo giudicante, la data, il numero e il tenore della decisione. L'avvocato deve inoltre allegare in triplice copia<sup>26</sup> il decreto di nomina o l'atto equipollente<sup>27</sup> da cui si possa risalire al conferimento dell'incarico, oltre a stampa dell'istanza inserita in SIAMM. Il difensore deve specificare quali attività ha in concreto svolto, in caso di attività che esula dalle parcelle standard<sup>28</sup>.

<sup>25</sup> Cass. Pen., IV Sez., sentenza n. 115 ud. 28.10.2005, depositata il 5.1.2006)

<sup>26</sup> Copia dell'istanza di ammissione e del decreto di liquidazione devono essere trasmessi all'Ufficio Spese di Giustizia.

<sup>27</sup> A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano a titolo di esempio i seguenti documenti da presentare sempre in duplice copia in vece del decreto di nomina: verbale d'udienza da cui risulti la nomina, intestazione della sentenza, verbale ...redatto dalla Polizia giudiziaria, decreto d'irreperibilità, ecc.

<sup>28</sup> Non è necessario allegare documentazione attestante lo svolgimento delle attività: il giudice potrà richiederla se indispensabile ai fini della liquidazione.

Il difensore deve, altresì, allegare copia della documentazione comprovante l'attività defensionale svolta in udienza.

Vale quanto espresso al § 1 *sub* lett. c).

Il diritto alla liquidazione compete anche al difensore che sia stato nominato sostituto ai sensi dell'art.97, co.4° c.p.p. e che, a tale titolo, abbia sostituito anche il difensore di fiducia<sup>29</sup>.

#### **§ 4. USO DELLA MODULISTICA PREVISTA DALL'ACCORDO.**

Con il presente accordo tra Tribunale di Modena, Consiglio dell'Ordine Forense di Modena e Camera Penale Carl'Alberto Perroux di Modena sono stati predisposti moduli uniformi per la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, per la presentazione dell'istanza di liquidazione dell'onorario e per la redazione del decreto di ammissione e di pagamento. Sono state inoltre concordate parcelle *standard* per le più diffuse tipologie di processo per la fase GIP-GUP, attraverso la predisposizione di ipotesi *bis, ter e quater*.

La modulistica è allegata al presente *prontuario* e ne è parte integrante.

I difensori delle persone ammesse al gratuito patrocinio (§ 1.), degli irreperibili e dei latitanti (§ 3.) e degli stranieri sedicenti, senza fissa dimora, di fatto irreperibili che non abbiano eletto domicilio o lo abbiano eletto nello studio del legale (§ 2. lett. a, n°5) possono chiedere che il loro onorario sia liquidato in udienza solo se si avvalgono della modulistica concordata. Il giudice comunica il decreto di liquidazione alle parti e al pubblico ministero mediante lettura.

In tal caso l'uso della modulistica concordata e delle parcelle *standard*, assicura all'avvocato una rapida soddisfazione del suo credito, per gli automatismi che ne derivano: il disbrigo di queste pratiche è anteposto a tutte le altre relative a liquidazioni pendenti in ufficio<sup>30</sup>.

A tal fine:

- Il modulo di domanda di liquidazione dell'onorario deve essere compilato in ogni sua parte e depositato in udienza in triplice copia;
- Al modulo di domanda di liquidazione deve essere allegato in duplice copia il decreto di ammissione;
- I moduli di ammissione e liquidazione relativi al patrocinio a spese dello Stato sono diversi da quelli relativi alla difesa d'ufficio: non è ammesso l'utilizzo di moduli destinati ad una tipologia per l'altra. Le istanze compilate su moduli errati non sono accettate in udienza e i moduli corretti successivamente depositati in Cancelleria determinano la perdita del diritto di precedenza prevista per la liquidazione in udienza.

<sup>29</sup> V. nota n.12

<sup>30</sup> L'uso della modulistica, la presentazione delle domane in udienza e l'immediata liquidazione riducono in modo esponenziale le attività della Cancelleria della Sezione penale e consentono l'immediato disbrigo della pratica.

**- I moduli di parcella possono essere utilizzati esclusivamente per la tipologia di processo in essi contemplata, non devono contenere cancellature né possono essere modificati o alterati;**

**- All'istanza deve essere sempre allegato il corrispondente modello di decreto liquidazione;**

**La modulistica concordata può essere adoperata in tutti i casi previsti dal presente prontuario anche fuori udienza ed in ogni modo assicura al legale un più rapido pagamento del credito, perché il disbrigo della pratica richiede attività meno gravose e tempi considerevolmente più brevi.**

## **§ 5. USO DELLA MODULISTICA PREVISTA DAL PRESENTE ACCORDO.**

Le note spese allegate al presente accordo, sono state redatte facendo riferimento ai parametri indicati nel DM n. 55/14.

Le note spese del presente accordo potranno essere oggetto di un adeguamento trascorso almeno un biennio dalla loro applicazione.

Valga, per il resto, quanto indicato nel par. 4, il cui contenuto sarà ora riferibile alle nuove note spese.

## **§ 6. IL SISTEMA SIAMM.**

Dal 1° gennaio 2010 le istanze e i decreti di liquidazione sono obbligatoriamente compilati in via informatica sul sistema SIAMM. I documenti informatici affiancano quelli cartacei descritti nei precedenti paragrafi. Per questo si ribadisce che **l'uso della modulistica concordata e delle parcelle standard, assicura all'avvocato una rapida soddisfazione del suo credito.**

Il procedimento di liquidazione attraverso il sistema SIAMM è così regolato: contestualmente alla richiesta di liquidazione (sia in udienza che fuori udienza) il difensore dovrà produrre relativa istanza SIAMM-WEB.

**Infatti, i legali che si sono dotati del software SIAMM, allo scopo di ulteriormente agevolare la procedura di liquidazione, dovranno allegare alla documentazione richiesta nei punti precedenti anche la stampa dell'avvenuto inserimento dei dati in SIAMM.**

## **§ 7. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA PARTE CIVILE COSTITUITA E AMMESSA AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO**

Il dispositivo della sentenza emessa dal Giudice contiene già la liquidazione dell'onorario al difensore di parte civile sulla base del deposito della nota spese (alla quale andrà allegata copia del provvedimento di ammissione).

Il provvedimento riveste la natura giuridica di provvedimento giurisdizionale e di decreto di pagamento.

**L'istanza deve essere presentata separatamente fuori udienza solo se il provvedimento non venga emesso contestualmente alla sentenza pronunciata dal Giudice.**

In tutte le ipotesi, il difensore dovrà comunque provvedere alla compilazione dell'istanza on line utilizzando il SIAMMWEB ed allegare stampa dell'istanza.

L'esecutività del provvedimento emesso sarà regolata dalle norme previste dal DPR n. 115/02

## **§ 8. ASSISTENZA E DIFESA DI PIU' PARTI AVENTI LA STESSA POSIZIONE PROCESSUALE.**

Nel caso in cui il difensore sia ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato di più imputati nel medesimo procedimento con identiche posizioni processuali, egli dovrà depositare una unica istanza di liquidazione e una unica parcella, utilizzando il modello standard prescelto e applicando l'aumento del 20%.

Nel caso di presentazione (anche in tempi diversi) di istanze riferite all'assistenza di più parti nello stesso processo, sarà onere dell'istante evidenziare le ragioni per le quali non si tratta di posizioni soggette alle riduzioni previste dal DM 55/14 per le difese cumulative.

## **§ 9. GIUDIZIO DIRETTISSIMO**


L'istanza è depositata in udienza dal difensore in formato cartaceo in base a quanto previsto nel Prontuario (**ed in caso di documentazione incompleta nel termine di gg 5 dall'udienza di convalida**) e, se approvata, è immediatamente liquidata dal giudice.

Il giorno successivo all'udienza, l'istanza e la nota spese dovranno essere compilate on-line ed inserite nel sistema SIAMM-WEB, con stampa dell'istanza da depositare nell'ufficio del Giudice competente.


## **IL PRESENTE PRONTUARIO E' IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO**

Sottoscritto in Modena, nella stanza del Presidente del Tribunale, il giorno


IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI MODENA  
Dr. Vittorio Zanichelli




IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE FORENSE DI MODENA  
avv. Daniela Dondi




IL PRESIDENTE DELLA CAMERA PENALE DI MODENA  
Avv. Enrico Fontana




IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE PENALE  
Dr. Pier Luigi Di Bari



IL COORDINATORE DELL'UFFICIO GIP\GUP  
Dott.ssa Paola Losavio



IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO DEL TRIBUNALE DI MODENA  
Dr.ssa Luigina Signoretta



## ALLEGATI:

- a) Modulistica
- b) Parcelle concordate
- c) Tabella riassuntiva